

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere», ed in particolare l'articolo 17, comma 2 che stabilisce: «La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni»;

Vista la legge regionale 29 aprile 2016, n. 10 «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);

VISTE:

- la d.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8570 «Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche»;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10615 «Secondo provvedimento attuativo dell'articolo 4 della l.r. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/2008»;
- la d.g.r. 13 gennaio 2010, n. 11003 che ha modificato la precedente d.g.r. 10615/2009;

Visti l'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012, rep. atti n. 83CU e il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche;

Considerata la necessità di recepire le modalità e i criteri per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche di cui all'intesa del 2012, nonché di aggiornare gli atti amministrativi sopra citati alle normative sopravvenute;

Visto il confronto con le associazioni di categoria interessate e con ANCI;

Viste le osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica di:

- Confcommercio;
- Confesercenti;
- ANCI;

Considerato di dover interamente sostituire le dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 25 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003 con una nuova disciplina attuativa dei disposti di cui alla l.r. 6/2010;

Visto l'allegato A «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che per gli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione del suddetto allegato A si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che per gli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione del suddetto allegato A si provvederà con provvedimenti del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche;

3. di sostituire le dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003 citate in premessa;

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 2 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE).**

1. Oggetto

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche, prevede disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), detta indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 (rep. Atti n. 83/CU) e del successivo Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013.

2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 1) della l.r. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

3. Disposizioni concernenti i Mercati

3.1 Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.

3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3.2 Posteggi mercatali

1. I Comuni possono individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
- d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

7. Al fine di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati, i comuni stabiliscono la durata della concessione del posteggio mercatale per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni.

3.2.1 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

1. Al fine di agevolare comuni e operatori e con l'obiettivo di garantire una modulistica omogenea e semplificata, utilizzabile per tutti i procedimenti di selezione, la Regione predispone un bando-tipo, con provvedimento del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;
- c) attestazione annuale.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

3.2.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il

contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I Comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) - anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

3.2.3 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 3.2.2.

3.2.4 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. I comuni possono, con proprio atto, valutare l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

3.2.6 Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

3.2.7 Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio

1. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della l.r. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della l.r. 6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

3.2.8 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.

4. Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe

4.1 Aree per le fiere

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

4.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno.

3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.4.

7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

4.3 Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.r. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

5. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private

5.1 Aree per il commercio in forma itinerante

1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 22 della l.r. 6/2010.

2. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.

3. I comuni, in rapporto alle peculiarità locali, regolamentano il divieto di tornare sul medesimo "punto" nell'arco della stessa giornata, come indicato nell'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.

5.2 Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Posteggi isolati

1. I comuni stabiliscono la durata delle concessioni dei posteggi isolati, che deve essere compresa tra 9 e 12 anni, come previsto dall'Intesa della Conferenza Unificata del 2012. Fatte salve diverse indicazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 9 della l.r. 6/2010, i criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli indicati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2.

7. Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ex articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

- a) la tipologia dei mercati o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- j) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;
- k) le modalità di esercizio della vigilanza;
- l) le modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- m) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 26 della legge regionale.

3. Nel regolamento sono richiamate le sanzioni previste dalla legge regionale.

8. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

9. Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

10. Disposizioni relative alla attestazione

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.

3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impre-

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

sa;

- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2 lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.

8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

11. Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni

1. Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità "QRcode": è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad internet.

2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.

3. Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:

a) dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):

- Identificativo e stato di operatività della C.E.
- Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.
- Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di validazione del titolo.
- Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.)
- Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.

b) dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:

- Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato "approvata" anche: data e ora di rilascio, data fine validità
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
- Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)
- Informazioni della C.E. (vedi sopra)
- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

12. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

2. Il sistema informativo prevederà la possibilità di acquisire (direttamente dai singoli Comuni) e gestire in modalità informatizzata una serie di procedure, tra le quali: nulla osta di istituzione o soppressione mercati, ampliamento o diminuzione di posteggi, informazioni caratterizzanti l'area mercatale.

3. Tutte le informazioni raccolte sono pubblicate in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia (www.datilombardia.it).

13. Norme transitorie

1. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso.

2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso.

3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

4. Al fine di assicurare certezza agli operatori e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei posteggi nei termini indicati ai commi 1 e 2, i comuni danno comunicazione delle selezioni, mediante pubblicazione sul BURL del relativo avviso di selezione, non oltre il 7 ottobre 2016, tenendo conto che l'Intesa della Conferenza unificata del 2012, stabilisce che le selezioni debbano essere pubblicate 90 giorni dopo la comunicazione delle stesse.

5. Al fine di gestire in modalità telematica quanto previsto al comma 9 del paragrafo 10, in attesa che venga reso disponibile l'aggiornamento dell'applicativo informatico presente nella piattaforma MUTA, le richieste di attestazione (per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi) potranno essere inoltrate al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia (o in alternativa ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010) mediante PEC. Il comune o l'associazione imprenditoriali maggiormente rappresentative, dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 21 della l.r. 6/2010, provvederanno a rilasciare l'attestazione annuale. Il modello base della richiesta di attestazione e dell'attestazione verrà messo a disposizione nel sito web della Direzione Generale Sviluppo Economico. Rimane invariata la modalità telematica (già attiva nella piattaforma MUTA) di richiesta e rilascio dell'attestazione per gli operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da comuni lombardi.